



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
III Sezione Civile**

Nella persona del Giudice dott. ssa Silvia Gianì,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 6467 del Ruolo Generale del 2010, assunta in decisione dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 gennaio 2012, promossa da:

FALLIMENTO A.B. SAS di Daniele S., in persona del Curatore pro tempore
Francesco Falco, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), in forza di procura a
margine dell'atto di citazione;

CASO.it
attore

nei confronti di

L. INDUSTRIES s.r.l. (già C. L. s.r.l.), in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Monza, corso ~~XXXXXXXXXX~~, presso lo studio dell'avv.
(omissis), in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta

OGGETTO: revocatoria ex art. 67 L F

Conclusioni

I procuratori dell'attore fallimento e dei convenuti chiedono e concludono come da fogli allegati al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni e riprodotti in copia.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il Fallimento A.B. SAS di Daniele S., premesso che nel semestre anteriore alla sentenza di fallimento effettuò due pagamenti complessivamente di euro 15.920,23, per forniture di mobili dal febbraio all'aprile 2005, ha chiesto la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti, ai sensi del secondo comma art. 67 l. fall., con conseguente condanna della convenuta. alla restituzione della complessiva somma, oltre ad interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data della domanda al saldo.

La società convenuta si è costituita in giudizio, contestando la domanda, in particolare negando di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della A.B. s.a.s e deducendo che nella fattispecie opererebbe l'esenzione prevista.

I pagamenti non vanno ritenuti esenti dall'azione revocatoria, in quanto non sono stati effettuati "nei termini d'uso".

La ratio della causa di esonero prevista dall'art. 67 terzo comma lett a) è di tutelare l'interesse alla prosecuzione dell'attività d'impresa, garantendo il consolidamento di pagamenti ricevuti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e nei termini d'uso, in quanto pagamenti oggettivamente tali da non far sorgere sospetto sulla solvibilità del debitore.

Il concetto di "termini d'uso" fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti, normalmente in uso tra contraenti e in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento. A tale fine, dal punto di vista cronologico, i termini del pagamento possono essere quelli in concreto adottati tra le parti nel regolamento negoziale da essi stipulato, piuttosto che quello normalmente adottato da operatori del settore. Le parti possono, ad es., convenire che le scadenze siano a 120 giorni piuttosto che a 60 giorni; non possono, invece, divenire "termini d'uso" prassi patologiche e forme anomale di pagamento, non concordate dalle parti

all'inizio del rapporto negoziale. I pagamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze convenute sono soggetti ad azioni revocatorie.

La società convenuta ha invocato la presenza di alcuni pagamenti ritardati rispetto a quelli concordati dalle parti, e non rientranti nel periodo sospetto, per descrivere la usualità dei pagamenti tardivi e la loro non assoggettabilità a revocatoria.

I pagamenti oggetto di revocatoria non sono stati effettuati nei "termini d'uso". I termini d'uso di cui all'art. 67 terzo comma lett a, pur rapportati alle concrete condizioni pattuite tra le parti, fanno riferimento a forme e tempi di pagamento fisiologici, tali da non generare il sospetto della non solvibilità del debitore. Sono

invece assoggettabili a revocatoria i pagamenti effettuati in forme anomale e/o in ritardo rispetto alle condizioni pattuite.

Nel caso di specie è pacifico che i pagamenti, di cui è chiesta la revocatoria, furono tutti effettuati con rilevante ritardo rispetto alle condizioni convenute dalle parti, in forme diverse da quelle pattuite (assegno post-datato), oltre che in condizioni peculiari

tali da non potere essere considerate d'uso: deve dunque essere esclusa l'operatività della causa di esonero prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall.

Sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la revocatoria ex art. 67 LF. Ed invece:

- Le rimesse rientrano nel c.d. periodo sospetto, poiché sono state effettuate nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento
- L' "eventus damni" è in re ipsa, consistendo nella lesione della "par conditio creditorum" ricollegabile all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito. La funzione dell'azione revocatoria è di ricondurre al concorso chi ne sia sottratto, dovendo essere attuato il pari concorso dei creditori. L'azione revocatoria non ha natura indennitaria, non richiedendo l'esistenza di un

pregiudizio al patrimonio (Cass SU 7028/2006; Cass. 18833/2008). Il presupposto oggettivo della revocatoria degli atti di disposizione compiuti

- dall'imprenditore non deve essere inteso secondo la nozione di danno che emerge dalle categorie del diritto civile, ma va ravvisato con riferimento alla specialità del sistema fallimentare, ispirato al principio della *par condicio creditorum*: esso consiste nel fatto della lesione di detto principio, ricollegato, con presunzione legale assoluta, al compimento dell'atto vietato nel periodo indicato dal legislatore (Cass SU 7028/2006).
- Le prove orali e documentali, hanno fatto accertare l'elemento soggettivo della *scientia decoctionis*. È pacifico che la prova della *scientia decoctionis* può trarsi anche da elementi sintomatici di carattere indiziario attinenti alla conoscibilità dello stato d'insolvenza, purchè idonei, in quanto dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, a fornire la prova presuntiva della conoscenza effettiva e non solo della mera conoscibilità dello stato anzidetto (Cass 20834/2010, n. 16831/2003, n. 17596/2003, n. 14244/2003).
- La prova presuntiva della conoscenza dell'elemento soggettivo deve essere raggiunta mediante un giudizio *ex ante* desumibile da elementi indiziari da cui desumere la *scientia decoctionis*, quale concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cass. 1834/2011).
- Nel caso di specie è stato accertato in fatto che:
 - o Alla scadenza concordata del 30 gennaio 2005 la società Artigiana non aveva saldato le quattro fatture dat 22 dicembre, 24 novembre, 30 ottobre

e 30 novembre 2004, relative a beni forniti per un importo complessivo di euro 10.748,27, poiché le relative RIBA erano state restituite insolute.

- o La società convenuta aveva sollecitato, verbalmente e con lettera, i relativi pagamenti (doe. 3).
- o Il pagamento dell'intero importo avvenne in data 11 aprile 2005, con un assegno postdatato, consegnato il 2 marzo 2005 all'agente sig Tricozzi (vedi doe 2 e deposizione del teste).
- o L'assegno fu consegnato all'agente dopo numerose richieste e dopo essersi recato presso l'ufficio amministrativo a richiedere i pagamenti.

In tale contesto, vi erano "file di agenti che si lamentavano" e che chiedevano di conferire con il legale rappresentante per essere pagati (V. deposizioni dei Tricozzi ed ELLI).

I dipendenti non ricevevano le loro retribuzioni da alcuni mesi e per questo alcuni si erano già dimessi.

Tali fatti convergono univocamente per la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della società convenuta al momento del pagamento. La ricezione dell'assegno postdatato in pagamento di numerosi debiti scaduti ed insoluti, le sollecitazioni verbali e per iscritto di pagamento, il contesto in cui l'assegno fu consegnato e in particolare la presenza di numerosi creditori, addirittura, di "file di fornitori ed agenti" che reclamavano il pagamento, costituiscono gli elementi univoci indiziari della concreta conoscenza da parte della convenuta della mancanza di liquidità da parte della fallita artigiani e della sua incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Tutti i testi cseussi hanno descritto le manifestazioni esteriori e visibili dello stato d'illiquidità della società. Particolarmente eloquenti le dichiarazioni della teste Elli, ex dipendente della società fallita, la quale ha riferito: "*i segni dell'insolvenza erano*

evidenti diversi mesi prima dell'insolvenza. Gli agenti facevano la fila per parlare con Scrimin (il legale rappresentante) a causa degli insoluti e dei mancati pagamenti. Gli agenti aspettavano fuori perché non venivano pagati a volte venivano pagati con assegni postdatati"; dichiarazioni queste confermate anche dal teste Tricozzi, agente della società convenuta ("Confermo che negli ultimi tempi ci fossero file di agenti che si lamentavano").

Da tali accertate circostanze, tenuto conto del contesto in cui furono effettuati i pagamenti, s' inferisce la ragionevole probabilità della conoscenza effettiva e concreta dello stato d'insolvenza da parte della convenuta.

Alla stregua delle sopra svolte considerazioni deve essere revocato anche il successivo pagamento dell'importo di euro 5.171,96, avvenuto con bonifico il 16 marzo 2012 per un debito già scaduto, quando ormai, alla luce delle condizioni temporali e del contesto sopradescritto, la società era già a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui si trovava la Artigiani s.a.s.

Conseguentemente, sussistendone i presupposti di legge, i pagamenti ricevuti dalla L. srl per complessivi € 15.960,23 vanno dichiarati inefficaci nei confronti del fallimento, con gli interessi decorrenti dal 8 febbraio 2007, data della messa in mora, al saldo.

In tema di azione revocatoria fallimentare, la natura costitutiva dell'azione implica che gl'interessi sulla somma dovuta in restituzione decorrano dalla correlativa costituzione in mora o, in difetto di atti anteriori di tale contenuto, vada individuata nella domanda giudiziale (*ex plurimis*, Cass 14896/2009, Cass n. 887/2006).

L'atto contro il quale viene esperita la revocatoria è, infatti, originariamente valido ed efficace e solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria, in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare. Pertanto, l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria

stessa, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta, con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla costituzione in mora, e cioè, nel caso in esame, dal 8 febbraio 2007 (doc. 4 fallimento) e il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di danaro, oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore alleggi specificamente il danno lamentato, circostanza nel caso di specie non verificatasi.

Alla soccombenza della convenuta segue la sua condanna alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali, che vengono liquidate, tenuto conto dell'attività svolta, del valore della causa e delle questioni emerse, in euro 1.297,00 per spese, euro

2.095,00 per diritti ed euro 2.300,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come di legge.

Il Tribunale di Monza, definitivamente decidendo la causa promossa da FALLIMENTO A.B. SAS di Daniele S., in persona del Curatore nei confronti di L.

INDUSTRIES s.r.l. (già C. L. s.r.l.), in persona del legale rappresentante, con atto di citazione notificato il 28 maggio 2012, ogni altra istanza rigettata,

- 1) dichiara inefficace nei confronti del fallimento attore i pagamenti, di cui alla domanda, eseguiti in favore della convenuta per l'importo complessivo di euro 15.960,23.
- 2) Condanna la società convenuta al pagamento dell'importo di euro 15.960,23, oltre interessi legali decorrenti dal 8 febbraio 2007 al saldo.
- 3) Condanna la convenuta a rifondere integralmente al fallimento attore le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.297,00 per spese, euro 2.095,00 per diritti ed euro 2.300,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come di legge.

Monza il 24 aprile 2012.

Il Giudice Unico

dott. ssa Silvia Giani